



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 26/02/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

S 3 Presidente
D A , Relatore
L F , Giudice

in data 26/02/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2191/2023 depositato il 21/07/2023

proposto da

M. i -

Difeso da

Francesco Spinato - SPNFNC77B28F770T

Rappresentato da

Rappresentante difeso da

Francesco Spinato - SPNFNC77B28F770T

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. entrate - Riscossione - Milano - C/o

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 2057/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 05/06/2023

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220011916157 IVA-ALIQUEUTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220011916157 IRAP 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza**Richieste delle parti:**

Ricorrente/Appellante: rigettare l'appello incidentale dell'Ufficio e confermare l'annullamento della cartella di pagamento n. 06820220011916157000, condannando controparte al pagamento delle spese di lite del secondo grado; accogliere l'appello principale e condannare controparte al pagamento delle spese di lite, relative al primo grado.

Resistente/Appellato: in accoglimento del presente appello incidentale, riformare la sentenza impugnata n. 2057/2023 emessa dalla Corte di giustizia di primo grado di Milano sez 1 con la quale è stato accolto il ricorso promosso da M/

avverso la cartella esattoriale n. 0682022011946157000, per tutti i motivi esposti in narrativa.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.

In ogni caso, rigettare l'appello proposto in via principale dalla M/ per i motivi sopra esposti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M/ ha impugnato la sentenza di primo grado della Corte di Giustizia di Primo Grado di Milano che ha accolto il ricorso promosso dalla Società e compensato le spese di lite.

Con appello incidentale, l'Ufficio ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado.

La vicenda in esame trae origine dal ricorso proposto dalla Società contribuente avverso la cartella di pagamento n. 06820220011916157000, emesso dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione relativa al mancato pagamento di somme dovute a titolo di IVA e IRAP relative all'anno 2015, iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate direzione provinciale II di Milano, a seguito di accertamento automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73 e art. 54 bis del DPR n. 633/72.

Avverso la cartella, il contribuente ha eccepito la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di emettere l'atto, in quanto, trattandosi di controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr 600/73, ai sensi dell'art. 25, avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, e quindi, entro il 31.12.20219, mentre è stata notificata in data 02.06.2022.

Sempre la contribuente ha eccepito di non aver ricevuto avvisi prodromici all'emissione della cartella, incidendo sulla relativa legittimità. Infine, ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato, mancando il riferimento ai pagamenti parziali effettuati dalla società prima dell'emissione della cartella stessa.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha insistito nella correttezza del proprio operato, avvenuto nel rispetto dei termini, in quanto prorogati per l'emergenza Covid.

La Corte di primo grado ha accolto il ricorso ma ha compensato le spese legali, motivando circa la particolarità della vicenda e del fatto che Agenzia delle Entrate Riscossione si è limitata ad emettere a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell'ente impositore.

Avverso la sentenza, con riferimento esclusivamente al capo relativo alle spese legali, ha proposto appello la

contribuente ritenendo illegittima la motivazione.

Con appello incidentale, invece, l'ufficio ha chiesto la riforma della sentenza e quindi la conferma della legittimità della cartella impugnata.

Con memoria, anche in replica all'appello incidentale, la parte ha contestato i motivi di gravame e insistito per l'accoglimento delle sue conclusioni.

Dopo discussione la Corte decide come di seguito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto all'appello principale, in merito al capo della sentenza che deciso sulle spese legali, la Corte ritiene fondata la doglianza dell'appellante.

Non appare condivisibile la compensazione laddove la motivazione è data dalla particolarità della vicenda e del fatto che Agenzia delle Entrate Riscossione si è limitata ad emettere atto a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell'ente impositore.

La vicenda nel merito appare chiara, non evidenziando peculiarità tali da non ritenere applicabile il principio della soccombenza di cui all'art. 15 D. lgs 546/92. Infatti, in materia di spese processuali, la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza. Nel caso di specie non appaiono sussistere, legittimandosi l'accoglimento della riforma richiesta della Società.

Quanto all'appello incidentale dell'Ufficio, si possono esaminare i motivi congiuntamente, affermandosi che la decisione in ordine all'intervenuta decadenza della notifica della cartella di pagamento è assorbente.

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione sostiene che la cartella impugnata rechi due partite di ruolo, una ai fini IRAP e l'altra ai fini IVA.

Entrambe originano da liquidazione ex art. 36 bis del DPR 600/73 eseguita dall'ufficio a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa del 26.09.2018 a cura del contribuente.

Si tratta, pertanto, di controlli automatizzati a cui sono seguite, comunicazioni di irregolarità inviate al contribuente, seppur dallo stesso contestata la ricezione. Per l'Ufficio, quindi, il termine di decadenza non sarebbe integrato, dal momento che la cartella di pagamento risulta tempestiva in considerazione del fatto che gli importi iscritti a ruolo scaturiscono da dichiarazione integrativa presentata dal contribuente nel 2018 per le quali il termine di decadenza di cui all'art. 25 DPR 600/73 ha subito una proroga a causa della normativa emergenziale Covid.

La doglianza dell'Ufficio è infondata.

In caso di accertamento ex art. 36 bis DPR n.600/73, dopo l'intervento delle modiche operate dalla legge di conversione n.106/2005 all'art. 25, comma 1, del DPR 602/73, la notifica delle cartelle di pagamento deve essere effettuata - a pena di decadenza - entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, non potendosi invocare – con riferimento alla fattispecie de qua – proroghe determinate dalla normativa eccezionale per l'emergenza sanitaria.

Si deve, quindi, confermare nel merito le conclusioni dei giudici di primo grado.

Alla luce di quanto esposto, in applicazione del principio di soccombenza, si condanna l'Ufficio alla refusione delle spese di primo grado e del presente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

In parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'Ufficio a rifondere il contribuente delle spese di primo grado, liquidate in complessivi € 1.550,00; respinge l'appello incidentale; condanna l'Ufficio alla refusione delle spese anche del presente grado, liquidate in complessivi € 1.980,00 oltre accessori di

legge da distrarsi a favore dell'Avvocato Francesco Spinato, difensore che si dichiara antistatario a norma dell'art. 93 c.p.c.

Milano, 26/02/2024

Il Giudice Relatore

(dott. A)

Il Presidente

(dott. S)